

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“IL CORAGGIO DI VIVERE – ODV”

Art. 1 - È costituita l'associazione di volontariato “Il Coraggio di Vivere – ODV”.

L'Associazione ha sede in Mantova, Via Lago Paiolo 10

L'Associazione si costituisce come associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, per attività di volontariato, di solidarietà sociale e di assistenza socio sanitaria come previsto dal D.Lgs. 117/2017

Art. 2 - l'associazione è disciplinata dal presente statuto e dai principi generali dell'ordinamento giuridico che regolano la materia.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della provincia di Mantova.

Art. 3 - l'associazione, che è apolitica, non ha scopo di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità istituzionali di seguito indicate.

L'associazione si propone di promuovere il miglioramento dell'assistenza ai nati prematuri e/o con patologie neonatali sia all' interno della struttura ospedaliera, sia dopo la dimissione.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla



legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017

In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere il costante aggiornamento professionale del personale addetto
- collaborare con i genitori ed i parenti per l'assistenza ai neonati prima e dopo la dimissione
- stimolare e favorire la ricerca scientifica nell'ambito della neonatologia e delle problematiche relative allo sviluppo neuropsichico e motorio dei neonati a rischio
- collaborare con centri di ricerca e di assistenza più avanzati in Italia e all'estero
- organizzare convegni e congressi; potranno essere invitate personalità esperte nel settore della neonatologia
- istituire borse di studio o erogati contributi per il perfezionamento di studi sulla materia, sia in Italia che all'estero
- divulgare il problema della patologia neonatale, per sensibilizzare autorità pubbliche e cittadinanza in genere
- organizzare occasionalmente eventi ricreativi di largo impatto sul territorio, in particolare per la giornata mondiale della prematurità.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.



Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.4 - Possono aderire all'associazione i genitori dei neonati che sono o sono stati ricoverati presso strutture ospedaliere della provincia di Mantova e tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione.

L'adesione all'associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo. La richiesta di adesione deve essere accompagnata dal versamento della quota associativa di iscrizione, fissata annualmente dal consiglio direttivo.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo.

L'ammissione viene deliberata dal consiglio direttivo. È ammesso ricorso al collegio dei garanti, se nominato, o all'assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

L'adesione all'associazione implica l'accettazione e l'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le direttive emesse dagli organi dell'associazione in conformità alle disposizioni statutarie.

È espressamente esclusa la figura del socio temporaneo.

I soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale che di anno in anno verrà fissata



dal consiglio direttivo.

Il socio gode dell'elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato ~~maggiore di età~~ il diritto di voto nell'assemblea ordinaria ed in quella straordinaria per l'approvazione e la modifica dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il socio minorenni vota per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la potestà genitoriale.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Si dettagliano di seguito diritti ed obblighi degli aderenti.

Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e di consultare dei libri sociali e contabili richiedendolo per iscritto, anche mediante messaggio di posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di recedere in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto;
- a versare i contributi stabiliti dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art.5 - Gli associati sono:

- Fondatori;



- Ad honorem;
- Ordinari.

Gli associati dovranno riconoscere il presente statuto, uniformarsi al suo spirito e alla filosofia che caratterizza la natura e le finalità dell'associazione, agendo in consonanza con i principi informatori dell'attività propria dell'associazione.

La tenuta dell'albo degli associati è compito del consiglio direttivo.

Sono soci fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'associazione.

La qualità di socio ad honorem si acquisisce in seguito a nomina da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo degli associati.

Il socio onorario è dispensato dal versamento della quota associativa di iscrizione ed annuale.

La nomina di socio ad honorem ha effetto solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'interessato.

Sono soci ordinari tutti gli altri associati.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal C.D. ed approvati dall'assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Art.6 - I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per 90 (novanta) giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del C.D., pronunciata



contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento sodalizio.

L'esclusione viene deliberata dal C.D. È ammesso ricorso al collegio dei garanti, se nominato, o all'assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.7 - Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli iscritti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Presidente ad honorem
- Il Collegio dei Garanti qualora eletto

Art.8 - L'assemblea è costituita da tutti gli associati. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci fondatori, ad honorem e associati purché iscritti nell'apposito libro ed in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea è presieduta dal presidente ad honorem dell'associazione ed, in sua assenza o impedimento, dal Presidente, o dal Vice Presidente, mentre funge da segretario il Segretario dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal C.D. presso la sede dell'associazione o anche altrove nel territorio della provincia di Mantova, almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e della redazione sull'attività per il futuro.

L'assemblea può essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta motivata del Presidente o su domanda scritta e motivata di almeno 1/10 degli associati.



L'assemblea viene convocata:

- per discutere e deliberare sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- per discutere e deliberare in merito al bilancio consuntivo e quello preventivo;
- per nominare o revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- per nominare o revocare, qualora si ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Garanti eleggendoli tra i soci
- per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati o sul rigetto della domanda di adesione qualora non sia stato eletto il Collegio dei Garanti
- per nominare e revocare, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/20167, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- per discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica allo Statuto vigente:
- per deliberare lo scioglimento dell'associazione con le formalità richieste dallo statuto;
- per approvare i regolamenti interni sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.9 - la convocazione dell'assemblea deve avvenire mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale almeno 8 giorni prima della prevista convocazione. La convocazione potrà avvenire anche con qualsiasi altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, sia per la prima che per



l'eventuale seconda convocazione.

Art.10 - L'assemblea degli associati si deve ritenere regolarmente costituita e valida a deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati all'assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre altri associati con delega scritta da conservarsi agli atti dell'Associazione a seconda del numero complessivo di soci:

- fino a 20 (venti) soci 1 (una) delega;
- da 21 (ventuno) soci fino a 40 (quaranta) soci: 2 (due) deleghe;
- oltre i 40 (quaranta) soci: 3 (tre) deleghe.

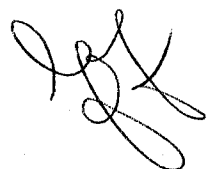
Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Si fanno per appello nominale o per scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati presenti o rappresentati.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto:

- da un numero di membri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di dieci, secondo la determinazione dell'assemblea che procede alla elezione;
- dal Presidente ad honorem dell'Associazione.

L'assemblea può integrare il numero di consiglieri fino al massimo di dieci anche con successive delibere nel corso del triennio, ferma restando la decadenza dell'intero Consiglio alla fine del triennio.



I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati e durano in carica tre anni. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, i nuovi membri saranno scelti tra i non eletti nell'ordine determinato dai consensi elettorali da ciascuno ricevuti in sede di assemblea di nomina delle cariche sociali, nell'eventualità di esaurimento della graduatoria, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea perché elegga un sostituto. I componenti del Consiglio così nominato rimangono in carica quanto gli altri.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo vengono eletti nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di impedimento; lo sostituisce pure in caso di dimissioni o decesso fino alla prossima seduta del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei Soci.

È quindi, fra l'altro, di sua spettanza:

- predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;



- determinare il programma di lavoro in base alle linee indicate dall'assemblea degli associati e contenute nel programma generale da essa approvato;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- stabilire la quota associativa di iscrizione ed annuale, a carico degli associati;
- ratificare nella prima seduta e comunque entro il termine di quindici giorni dalla loro emanazione i provvedimenti di propria competenza che eventualmente fossero stati assunti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- formare il resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni ed i contributi.

Il resoconto economico verrà approvato dall'Assemblea annuale in sede di approvazione del bilancio.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente preso la sede dell'Associazione o anche altrove in Italia, tutte le volte che le circostanze lo esigono o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art.14 - Il C.D. potrà fissare le norme per il funzionamento dell'associazione predisponendo, dove opportuno, appositi regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art.15 - Delle riunioni del C.D. dovrà essere redatto verbale sottoscritto da Presidente e Segretario.

Art.16 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in



giudizio e la firma sociale dell'associazione stessa.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni, da Istituti di Credito, da aziende e da cittadini privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Il Presidente:

- da esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del C.D.
- sottoscrive i contratti sociali, nonché gli assegni di conto corrente ed inoltre sorveglia il buon andamento dell'amministrazione

Il C.D. potrà delegare ad altro membro la rappresentanza dell'associazione e l'uso della firma sociale, delimitando di volta in volta i limiti e i poteri della procura.

Art.17 - Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

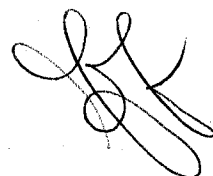
- provvedere alla regolare tenuta dell'aggiornamento del registro degli associati
- provvedere al disbrigo della corrispondenza
- redigere i verbali dell'Assemblea degli aderenti e della riunione del C.D. negli appositi registri.

Art. 18 - Il Presidente ad honorem viene nominato dai soci fondatori in sede di atto costitutivo dell'associazione. La sua durata in carica è di tre anni e può essere riconfermato.

In caso di dimissioni o morte del Presidente ad honorem, l'Assemblea dei soci potrà provvedere alla sua sostituzione, con una deliberazione assunta dalla maggioranza dei tre quarti dei soci dell'associazione.

Il Presidente ad honorem dell'associazione è tale per meriti che allo stesso vengono unanimemente riconosciuti nel campo della patologia neonatale e per essersi distinto nel perseguimento degli stessi scopi dell'associazione.

Il Presidente ad honorem è membro di diritto del C.D., ma non ha diritto di voto.



Art.19 - Tutte le cariche assunte in seno all'associazione sono gratuite.

Art.20 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del C.D., anche con l'ausilio di professionisti esterni all'associazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, oltre che la relazione sull'attività e il programma delle attività, sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio.

Art. 21 - Le risorse economiche che formeranno il patrimonio dell'associazione deriveranno dalle quote associative di iscrizione annuali e da qualsiasi altro contributo proveniente da persone fisiche, Enti Pubblici o Privati, da donazioni, lasciti, legati, eredità in genere di beni mobili ed immobili, da atti di liberalità degli associati o di terzi, da proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali e produttive marginali e da ogni altra risorsa economica in genere.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.

I soci non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale, né pretendere il rimborso delle quote associative in caso di recesso.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.22 - L'associazione risponde con i propri beni ai danni eventualmente causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.23 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art.24 -Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art.25 - Per tutto quanto non è disposto è considerato nel presente Statuto, si applicheranno



le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 -

Mantova, 22 giugno 2019

I soci, per approvazione:

Nome e Cognome (stampatello)

Firma

Fauzia Ferrari



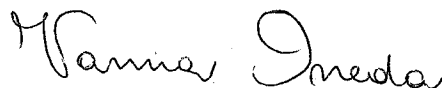
Raffaella Salvalai



Domenico Di Pierro



Vanna Oneda



3	2635	28/11/2022	0,00	TNH22L002635000KB
			0,00	codice identificativo
				per eventuali adempimenti successivi
			0,00	

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH



Il RUMMANO
[Signature]



Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2 del 28/09/2022

Il giorno 28/09/2022, alle ore 18,00, presso la sede sociale di Via Lago Paiolo 10 in presenza e in modalità remota tramite piattaforma Meet, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Il Coraggio di Vivere - odv" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 0 soci su un totale di n. 15 soci iscritti, in seconda convocazione fisicamente 4 soci, in modalità remota tramite piattaforma meet n. 7 soci,

Presiede l'Assemblea la sig.ra Fauzia Ferrari nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione la sig. ra Vanna Oneda nella sua qualità di delegata del Segretario dell'Associazione sig. ra Raffaella Salvalai.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di Mantova, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato, in data 28 luglio 2022 la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo Settore assegnando un termine di 60 giorni per ottemperare e completare così il processo di migrazione nel Registro Unico. Tale termine è stato poi sospeso fino al 15 settembre per effetto dell'art. 25bis del Decreto Legge 73/2022 approvato in sede di conversione in Legge in data 2 agosto 2022. Il Presidente spiega che l'iscrizione al Registro Unico è condizione per continuare a godere delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge. Il Presidente, infine, specifica che le modifiche in oggetto possono essere deliberate con Assemblea ordinaria per riserva di legge (art. 101 del D.Lgs. 117/2017) essendo tali modifiche resesi necessarie a seguito di uno specifico provvedimento emanato dall'Ufficio Territoriale del Registro Unico.

È stata pertanto elaborata una bozza di statuto in adeguamento, che viene allegata al presente verbale, secondo le indicazioni pervenute dalla Provincia.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 11, voti contrari 0, astenuti 0, di adottare il nuovo Statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario Vanna Oneda (Vanna Oneda)

Il Presidente Fauzia Ferrari (Fauzia Ferrari)

IL FUMMARIANO
M. L. T.



Reg. n. 28.11.2022 al n. 2635/3
456 T bollo €
109 T ver. €
..... €
109 T loc. €
731 T int. €
104 T rec. €
649 T tras. €
237 Cat. €
Totale € 52,50

Associazione genitori bambini prematuri e/o con patologie neonatali
c/o Azienda Ospedaliera "C.Poma"

Via Lago Paiolo, 10 - 46100 MANTOVA - Tel. 3201163478 - ilcoraggiodivivereodv@gmail.com